

Per gentile autorizzazione dell'autore e dell'editore, che sentitamente ringraziamo, viene qui riportato il testo che Roberto Louvin ha letto nel convegno *Tutela e valorizzazione della montagna nella prospettiva di riforma delle aree protette* svoltosi a Rhêmes Notre Dame (Valle d'Aosta) il 6-7 giugno 2014. Roberto Louvin, professore associato di Diritto pubblico comparato e presidente dell'International University College di Torino, è stato presidente della Regione Valle d'Aosta.

R. Louvin *Rispetto, dialogo e fiducia. Un Gran Paradiso non solo per gli animali*, in R. Louvin, P. Macchia (a cura di), *Tutela e valorizzazione della montagna nella prospettiva di riforma delle aree protette*, Roma, Aracne, coll. Diritto e Ambiente, 2015, pp. 207-238.

Rispetto, dialogo e fiducia: un Gran Paradiso non solo per gli animali

Sommario: 1. Il “fattore uomo” all’interno del Parco – 2. Gli equivoci al tempo della fondazione – 3. La nascita della Regione e la “rinascita” Parco – 4. I trasferimenti di funzioni e il ruolo legislativo della Regione – 5. La guerra delle carte bollate – 6. Sentimento locale e mobilitazione popolare – 7. Pagine nuove nella storia del Parco.

Il primo contributo è di Piero Belletti, attualmente ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari dell'Università di Torino.

Il saggio di Roberto Louvin “*Rispetto, dialogo e fiducia. Un Gran Paradiso non solo per gli animali*” fornisce un resoconto dettagliato, anche se forse un po' partigiano, dei rapporti intercorsi fra ente Parco e popolazioni locali a partire dal 1975 ed inizia con un episodio proprio di quel periodo. Due anni prima, una sentenza del pretore di Aosta, Giovanni Selis, aveva confermato la validità dei confini della legge istitutiva del Parco (1922), che includeva tutto il fondo della Valsavarenche, ma che da allora era stato escluso dalla tabella sul terreno “a titolo di esperimento”, divenuto poi illegalmente definitivo (a tale proposito si veda in questo sito l'approfondimento dell'argomento, tuttora in corso di stesura).

In una notte di luglio 1975, i principali villaggi delle valli Savarenche, Rhêmes e Cogne, fino alla confluenza con la Dora, comparvero tappezzati da manifestini riportanti le scritte citate da Louvin. Il quale, tuttavia, non fa menzione della “risposta in tempo reale” che il Parco diede. Espongo qui di seguito il resoconto autobiografico dell'azione del sottoscritto e di due amici, allora tutti tre “guide della natura” del Parco.

In quel periodo i rapporti tra parco nazionale e abitanti locali erano particolarmente tesi: la decisione della magistratura di Aosta di inglobare anche il fondovalle della Valsavarenche nel territorio protetto non era stata digerita dagli abitanti, che lo ritenevano una inattesa e impreveduta violazione dei loro diritti. Per giunta, nel mese di giugno era stata liberata nel Parco una coppia di linci selvatiche, provenienti dall'allora Cecoslovacchia, a scopo di ripopolamento della specie sterminata cent'anni prima. Tra le prime iniziative di protesta vi fu appunto l'affissione di numerosi manifestini multicolori, contenenti frasi come quelle riportate, tipo “PNGP=SPQR” e quella in vernice durevole sulla cappella del Builet “Defenden les ommo, pas les fleures”, simmetrica nel regno vegetale a quella precedente di una decina d'anni, comparsa a Pescasseroli nel parco nazionale d'Abruzzo: “Prima l'uomo, poi l'orso”.

(E' peraltro da ricordare che dopo quelle in parola, altre scritte del genere comparvero ai lati e sull'asfalto delle strade nel o vicino al Parco, sull'esempio di quelle da tempo inneggianti alla libertà della regione valdostana. Alcune avevano caratteri cubitali ed essendo all'interno di gallerie paravalanghe sussistono ancor oggi (2017). Ne comparvero anche nel 1980, dopo una

condanna del sindaco di Valsavarenche. Erano dirette al presidente del Parco Mario Deorsola, un mite e conciliante politico torinese, il quale, essendo stato a suo tempo gambizzato dalle Brigate Rosse, non prese bene le scritte allusive a ritorsioni più gravi, accompagnate da disegni di casse da morto. Nota di F. Framarin.)

Un tardo pomeriggio, presso la sede del Parco di via della Rocca a Torino, ci ritrovammo in tre "guide della natura": Ezio Barberis (il più anziano, anche se poco più che ventenne), Valter Giuliano ed il sottoscritto, ovviamente sotto la supervisione dell'allora direttore del Parco ing. F. Framarin. Qui caricammo la 127 color nocciola dell'Ente con secchi, pennelli e colla da tappezziere, e con alcune centinaia di manifestini del tutto simili a quelli affissi nelle due valli, ma contenenti frasi dei cosiddetti Comandamenti del Parco, un "manifesto" scritto dal noto scrittore e pittore savoiardo Samivel in occasione della creazione del primo parco nazionale di Francia in Vanoise (1964), gentilmente concesso anche al PNGP e da esso largamente usato. Le frasi inneggiavano all'importanza della tutela ambientale, come "Il parco nazionale protegge contro l'ignoranza e il vandalismo beni e bellezze che appartengono a tutti", "Acque libere, uomini liberi: qui comincia il paese della libertà, la libertà di comportarsi bene", "Il parco nazionale è il grande giardino di tutti ed è anche una vostra eredità personale". Frasi chiaramente rivolte in particolare ai visitatori provenienti dalle città, non tanto ai locali, su cui peraltro non fecero alcuna presa.

Ci recammo dunque in val d'Aosta, dove aspettammo il buio per iniziare il nostro lavoro: attaccare i nostri manifesti proprio a fianco di quelli appena affissi, ma senza coprirli, in modo da rendere evidente il contrasto tra quanto essi affermavano e lo spirito che è alla base dei parchi nazionali. Girammo le tre valli del Parco, facendo sempre attenzione a non farci scoprire: non potevamo escludere conseguenze anche fisiche nel caso fossimo stati scoperti da qualche testa calda locale. Ogni volta che ci incrociava un'auto, cercavamo di nasconderci o quanto meno ostentare una totale noncuranza. Per fortuna tutto filò liscio e all'alba, terminato il nostro lavoro, tornammo a Torino, cercando di restare svegli (soprattutto il guidatore) per tutto il tragitto.

(Piero Belletti, giugno 2017).

Poche ore del giorno successivo bastarono a cancellare l'operazione delle tre guide della natura: tutti i manifestini del Parco (nome più appropriato viste le dimensioni, uguali a quelle dei precedenti, cioè di circa 20 cm x 20 cm) furono accuratamente grattati via dai muri, in un tempo probabilmente minore di quello di affissione.

Il "fattore uomo" all'interno del Parco

Nel 1975, nel periodo di maggiore conflittualità nello scontro fra le autorità del Parco del Gran Paradiso e la popolazione locale, le strade e i villaggi delle tre vallate del Parco nazionale del Gran Paradiso (Cogne, Valsavarenche e Rhêmes) si coprono di manifesti in francese e in patois (il dialetto francoprovenzale di uso comune in Valle d'Aosta)¹ che esprimono tutta la rabbia della popolazione, e in particolare della gioventù locale:

*La loè fascista pense i bihe
la loè démocratique dèi pènsé i s-ommo²*

oppure

¹ I testi si possono rinvenire in una pubblicazione dell'epoca riprodotta a stampa e realizzata a cura della *Association centres culturels* di Villeneuve: *Parc national du Grand Paradis: quando l'ecologia significa alienazione e sfruttamento dei montanari*, Villeneuve, 1975.

² «La legge fascista pensa alle bestie, la legge democratica deve pensare agli uomini».

*A Tereun è Roma sayan t-ë pô
que lo Parc l'è de nouha proprietô?*³

L'attaccamento ai valori della terra prende voce in termini molto espliciti:

*Le sou son de papë
La terra l'est d'or*⁴

Il Parco è indicato come la causa e lo strumento di colonizzazione del territorio:

*Le Parc du Grand Paradis prétexte
pour massacrer tout le reste*

L'ambientalismo dei “signori” della pianura e dei turisti domenicali è avvertito come un atteggiamento di maniera:

*Le prince, le roi et le bourgeois aiment bien la nature
les montagnards la respectent pour y vivre*

Perfino la vicenda, all'epoca molto mediatizzata, della nascita e della prematura scomparsa all'interno dell'area protetta di un rarissimo camoscio albino diventa pretesto per proclamare la resistenza del montanaro valdostano:

*Le chamois blanc est mort
le montagnard valdôtain pas encore*

Come si è potuti arrivare a tanto malcontento da parte delle popolazioni locali? Che cosa ha prodotto una tale incomprendione? Quali fattori hanno potuto innescare questa pericolosa e inutile spirale di odio?

Vogliamo provare a ricostruire la lunga e complessa vicenda politico-giuridica dei rapporti fra il Parco e le genti che vivono sul suo territorio privilegiando il punto di vista di queste ultime, e in particolar modo della popolazione di una delle sue valli. Abbiamo scelto la Valsavarenche perché è, per più di una ragione, un luogo simbolico ed emblematico dell'intera realtà etnica e culturale della Valle d'Aosta ed è stata, di fatto, l'epicentro del conflitto che ha visto contrapposti per alcuni decenni gli autoctoni e le autorità preposte alla tutela ambientale. Della Valsavarenche sono oltretutto originari due fra gli uomini che maggiormente hanno segnato, nel Novecento, gli sviluppi politici e istituzionali della Valle d'Aosta: il notaio Emile Chanoux, ideologo oltre che *leader* riconosciuto degli autonomisti sotto il Fascismo e martire della Resistenza, e lo storico Federico Chabod, che tra il 1945 e il 1946 della Valle d'Aosta fu il primo Presidente all'indomani della Liberazione.

Delineando la traiettoria del controverso rapporto fra il Parco e la sua gente scopriremo una relazione che pareva nata sotto i migliori auspici, ma che ha portato, purtroppo per un lungo periodo, a esiti altamente problematici.

Il primo intervento autoritativo sabauda aveva vietato agli inizi del XIX secolo « in qualsivolgia parte dei Regii domini » la caccia allo stambecco minacciato nella sua

³ « A Torino e a Roma non sapevano che il Parco è di nostra proprietà? ».

⁴ « I soldi sono di carta, la terra è d'oro ».

conservazione nei Regii Stati⁵, con il dichiarato scopo di proteggere « l'utilità della scienza de' naturali ed in particolare della zoologia ». La disposizione è rinnovata più tardi, nel 1836⁶, ma tra il 1850 e il 1854, quando la caccia al pregiato mammifero alpino diventa simbolo distintivo per la classe nobiliare e segno di indiscusso prestigio, inizia a svilupparsi, allo scopo di realizzare in loco una riserva di caccia, una lunga trattativa fra la Casa Reale e alcuni Comuni valdostani, che frattanto sono stati riconosciuti come titolari dei diritti di caccia⁷.

Mentre i reali imbracciano il fucile, una parte dell'*élite* valdostana manifesta una concreta attenzione per la bellezza dei luoghi e per la protezione del patrimonio naturale. Ne è testimonianza la nascita, nel 1858, della *Société d'histoire naturelle de la Ville d'Aoste*, promossa dai canonici Edouard Bérard e Georges Carrel, che diventerà nel 1884 *Société de la flore valdôtaine*, precedendo ampiamente la creazione, su scala nazionale, della *Pro montibus et sylvis* che vede la luce nel 1898.

Il rapporto con la Casa Reale genera nella Valle una discreta simpatia. È, quindi, con libera decisione che il Consiglio comunale di Valsavarenche, comune posto nel cuore dell'area su cui sorgerà pochi decenni più tardi il Parco del Gran Paradiso, concede il 19 maggio 1878 al Re Umberto I i propri diritti di caccia « *en signe d'affection et de dévouement vers notre Roi* ». Nell'intento della popolazione locale si tratta, è bene sottolinearlo subito, di una concessione “personale”, come precisa efficacemente il verbale dell'epoca, ribadendo che la rinuncia ai diritti delle genti del posto è riferita « *à Humbert I et non à ses descendants* » perché, tiene a specificare l'assemblea locale, « *si sa Majesté ne venait point dans nos montagnes, la présente concession serait considérée come non avenue* », poiché in quel caso la popolazione sarebbe privata di « *une grande ressource alimentaire* ». Un concetto un po' troppo esplicito per il tempo, tanto da spingere il Sottoprefetto di Aosta⁸ a esercitare le necessarie pressioni affinché questa precisazione sia rimossa⁹, dichiarando che l'eventuale assenza del Re non renderebbe nulla la concessione. La cessione dei diritti di caccia risulta, comunque, a tutti gli effetti gratuita, *ad personam* e a vita a beneficio del Re.

Le grandi cacce reali, la magnanimità del sovrano, i lavori di sentieristica e la costruzione dei capanni di caccia, che portano lavoro e benessere tra le popolazioni locali, creano l'epopea che i libri del Tibaldi e del Gorret consegneranno alla posterità e che è ancora documentata dallo sfarzoso “salone delle corna” (di gusto oggi, in verità, piuttosto discutibile, ma all'epoca di assoluto prestigio) del Castello di Sarre, dimora valdostana del casato sabauda durante i suoi soggiorni valdostani.

Il declino dell'interesse dei reali per le cacce, l'ultima delle quali si svolge nel 1913, e il diffondersi degli ideali protezionistici propagati da associazioni come la *Pro Montibus* e il *Touring Club*, convergono verso un'identica prospettiva di conservazione del patrimonio naturalistico, favorita anche dalla volontà della casa regnante di ridurre questa spesa voluttuaria diventata ormai decisamente ingiustificata.

Il concetto di “parco”, di recente importazione dal Nordamerica, non è ancora compreso dalle classi meno abbienti: è un prodotto della cultura romantica e non ispira automatica simpatia, essendo ancora ben lontane le preoccupazioni ecologiche oggi diffuse. La necessità di proteggere l'ambiente e l'uomo stesso dagli effetti delle trasformazioni provocate dalla società industriale trova a quell'epoca scarso riscontro in un ambiente pressoché

⁵ Con le Regie Patenti formulate da Thaon di Revel nel 1821.

⁶ Regie lettere patenti del 29 dicembre 1836.

⁷ Regie patenti del 29-12-1836, del 16-7-1844 e del 1°-7-1845 sull'esercizio della caccia.

⁸ Come ricorda C. Vicquéry, *Ordinamento valdostano e tutela del territorio e dell'ambiente*, Quart-Aosta, Musumeci, 1990.

⁹ Il 16 giugno dello stesso anno.

incontaminato come quello delle Alpi occidentali.

Di questa apparente insensibilità va data un'interpretazione diversa da quella che la vorrebbe frutto di pura e semplice ignoranza.

Parliamo infatti di popolazioni autoctone abituate da secoli a ricercare, a scopo di sopravvivenza, una sintonia con la natura circostante e del loro difficile rapporto con una particolare, e all'epoca piuttosto elitistica, concezione dell'ambientalismo, che tende a fare di alcuni luoghi dei giardini incontaminati per la semplice ricreazione degli abitanti della città. Un concetto dunque riduttivistico del rapporto con la natura, quest'ultimo, molto distante dal profondo ed anche radicale pensiero ecologico moderno.

Gli equivoci al tempo della fondazione

Mentre la Commissione di studio insediata nel 1919-1920 presso il Ministero dell'agricoltura prepara la futura legge n. 1420 del 24 giugno 1923, che diventerà la prima legge unitaria sulla caccia, con il titolo "Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia", si diffondono anche in Valle d'Aosta idee protezionistiche e timori per il depauperamento della fauna alpina. L'idea di proteggere e studiare la natura incontra l'adesione delle *élites* culturali, ma non coinvolge minimamente la gente che abita tra questi monti e che è chiamata a sopportare le spese di questa svolta protezionistica.

Per il Re, che inizia a sentire il peso economico di una riserva che lo interessa sempre meno e per la quale non nutre la passione dei suoi avi, si profila un'opportunità non indifferente: fare, come si suol dire, *d'une pierre deux coups*, regalando munificamente ciò che non è suo e liberandosi allo stesso tempo di un fardello finanziario non indifferente. L'operazione è, per lui, decisamente vantaggiosa, senonché all'idea del Parco i valligiani contrappongono i loro antichi diritti: perché il Re deve fare bella figura "donando" 2.200 ettari della "sua" riserva di caccia, se questa è costituita in gran parte da domini comunali o privati?

Le doglianze dei valligiani sono fatte proprie anche da uomini di scienza molto attenti al profilo sociale della creazione della riserva. Così le riassume il botanico Lino Vaccari ne "Le Vie d'Italia" nel 1921, in un articolo destinato ad essere riprodotto con ampio risalto nella stampa locale: « Come mai ha potuto S.M. il Re donare allo Stato la sua riserva di caccia (stambecchi e camosci compresi) se né la Riserva né gli stambecchi gli appartenevano in proprio? Come ha potuto disporre delle cose nostre senza consultarci? » e quindi, sostengono i valligiani, « se a Casa reale ben volentieri avremmo continuato a fare omaggio della nostra rinuncia alla caccia, non siamo disposti a fare altrettanto per il Governo. Le cacce sono nostre. Ce le terremo e ne disporremo come ci parrà più opportuno »¹⁰. L'invito esplicito del Vaccari, uomo di scienza che molte e positive opere ha lasciato in Valle, è a pensare subito a qualche forma di compensazione per le popolazioni locali. Il passaggio dai benefici negoziati derivanti delle cacce reali, con il loro bonario contorno di monarchica e paternalistica generosità, ai vincoli imposti e alle regole drastiche dello Stato burocratico è assolutamente traumatico.

Vediamo, però, nel dettaglio che cosa avviene dal punto di vista normativo.

La Real Casa, semplicemente, cede all'Azienda del demanio forestale di Stato i propri terreni situati nella Valsavarenche, nella Valle di Rhêmes, con le strade, le case e i casotti, accessori e pertinenze, nonché i diritti di caccia e pesca e quelli che, a qualsiasi titolo, la Casa Reale possiede nel perimetro del Parco¹¹. L'Azienda del demanio forestale di Stato

¹⁰ Alessi N., Alessi M., *Parco nazionale Gran Paradiso: una storia lunga novant'anni*, Aosta, Le château, 2013, 21-22.

¹¹ R.d.l. 1584/1922, art. 2.

potrà, in aggiunta, acquistare o espropriare i terreni compresi nel perimetro del parco, o ancora richiedere la cessione obbligatoria dei diritti di caccia e di pesca¹²; potrà, infine, imporre divieti alle attività tradizionali come il pascolo e le limitazioni alla raccolta consuetudinaria di piante medicinali¹³.

I valligiani, a fronte di tutto ciò, non avranno alcuna voce in capitolo nella gestione dell'ente: « I Comuni aventi terreni nel perimetro del Parco (...) potranno ciascuno designare un proprio rappresentante che prenderà parte alle sedute senza diritto a voto »¹⁴: essi si troveranno perciò esattamente sullo stesso piano delle associazioni culturali che hanno caldeggiato l'iniziativa ...

Ostilità e diffidenza, in questo quadro, non possono che crescere. È l'inizio di un dialogo fra sordi: *Te oigo, pero no te escucho*, direbbero gli spagnoli, cioè “ti sento, ma non ti ascolto”.

Un grande uomo di fede e di scienza alpinistica come l'Abbé Joseph-Marie Henry esprime, in una conferenza tenuta a Torino nel 1924, con molto garbo la realtà di un diffuso e crescente malessere: « Se si è riservato un *gran paradiso* per gli stambecchi, speriamo che venga lasciato ancora da qualche parte un *piccolo paradiso* per gli uomini ».

Il decreto istitutivo del Parco del 1922¹⁵ si tinge però anche di giallo, per via dell'omessa pubblicazione della cartina che ne doveva indicare con precisione l'estensione. La successiva integrazione, con un decreto del 1923, comporta differenze sostanziali rispetto alla prima cartografia (depositata all'Archivio di Stato). La vicenda dei confini del Parco sarà motivo di costante disputa fra i valdostani e le autorità nazionali fino alla fine degli anni ottanta¹⁶.

La comunità locale, attraverso i suoi rappresentanti, cerca di negoziare qualche contropartita¹⁷, puntando a soluzioni pragmatiche (e di facile comprensione, nella dinamica economica dell'epoca) come l'assunzione dei “bracconieri” locali come guardiacaccia. Si ritroverà, invece, presto “in casa”, mentre si alza il tono propagandistico del regime, la presenza delle Guardie della Milizia mandate, spesso per punizione e senza la minima competenza faunistica e privi di qualsiasi conoscenza del territorio, a sostituire il precedente corpo di vigilanza di prevalente estrazione locale. La burocratizzazione del Parco, poi, si accentua ponendo fine rapidamente alla Gestione della Commissione reale che, infatti, dopo poco più di un decennio è abolita, mentre la gestione del Parco è affidata all'Azienda di Stato per le Foreste demaniali¹⁸. Il Parco è, a quel momento, soltanto più un fondo patrimoniale dell'Azienda del demanio forestale.

Gli anni del fascismo e della seconda guerra mondiale coniugano la lontananza della gestione dell'ente con una nefasta inefficacia nell'esercizio della tutela¹⁹; solo si avverte l'intenso bisogno da parte del regime di comunicare e propagandare l'attività di tutela svolta²⁰ e il rifiuto di considerare degni di tutela gli interessi della popolazione locale²¹.

¹² *Ivi*, art. 3.

¹³ *Ivi*, artt. 3, 9 e 10.

¹⁴ R.d.l. 1584/1922, art. 5.

¹⁵ G.U. 13-12-1922.

¹⁶ Per una minuziosa ricostruzione della complessa vicenda storica dei confini del Parco del Gran Paradiso: C.V. Dayné, *Lo Parc*, Aosta, Duc, 1980.

¹⁷ Lo testimonia una lettera del Sindaco di Valsavarenche al Deputato Olivetti del 1922.

¹⁸ R.d.l. 11 dicembre 1933, n. 1718.

¹⁹ Come nel caso del d.m. 18 agosto 1942, noto come “decreto Nannini”, che vietava la caccia in tutta la Valsavarenche.

²⁰ Come si può ben vedere dal r.d. 7 marzo 1935, n. 1332, con cui è approvato il regolamento per l'applicazione delle leggi sul Parco nazionale del Gran Paradiso, che prescrive infatti che « I confini

Particolarmente lucida è, in un memoriale inviato al Parco nel 1933, l'analisi che ci consegna della situazione locale il notaio Emile Chanoux, figlio di un guardiacaccia reale, che negli anni successivi sarà guida spirituale della resistenza autonomista valdostana: « Non furono acquistati né espropriati terreni per la ragione che l'amministrazione del Parco non ebbe mai i mezzi per ciò fare. Né fu richiesta alcuna cessione dei diritti poiché il Parco si mise a funzionare in ispregio della sua legge costitutiva, occupando i terreni inclusi nel suo perimetro senza dare alcun compenso ai proprietari danneggiati »²².

La crisi del regime coincide con uno dei periodi più bui anche per quest'area protetta. Gli atti normativi, come d.m. 19 agosto 1942 che vieta la caccia in tutta la Valsavarenche, sono privi di presidio effettivo, come dimostra anche il concreto rischio di estinzione dello stambecco alla fine della guerra, quando sopravvivono ormai solo poco più di quattrocento unità.

La nascita della Regione e la "rinascita" Parco

La moderna fisionomia giuridica del Parco del Gran Paradiso, con l'istituzione dell'ente Parco operata dal d.l.c.p.s. n. 871 del 5 settembre 1947,²³ muta radicalmente in parallelo con la nascita della Regione Valle d'Aosta, che si pone fin da subito come nuovo interlocutore nella dialettica fra i poteri locali e lo Stato.

Seppur non centrale rispetto ai temi scottanti dell'intenso negoziato per la nascita della Regione autonoma e per la configurazione dei suoi poteri, la questione del Gran Paradiso è oggetto di un costante richiamo, grazie soprattutto all'opera instancabile e alla lungimiranza di Renzo Videsott²⁴, già militante nel Partito d'Azione e Commissario straordinario per il Parco, robustamente appoggiato dalle autorità valdostane.

La prima enunciazione progettuale nella fase post-bellica del futuro del Parco, nell'ottica propria della parte valdostana, punta a dare centralità al Consiglio della Valle e all'incremento delle potenzialità economiche di questo particolare territorio che copre circa un decimo dell'intera superficie della Regione. Il Consiglio della Valle nominato dal CLN e guidato dallo storico Federico Chabod, suo primo Presidente e anch'egli originario della Valsavarenche, prende atto a denti stretti dell'intesa raggiunta a livello governativo per cui « si è ritenuto conveniente, per ragioni giuridiche e per ragioni geografiche, mantenerlo alle dipendenze dello Stato, in quanto il Parco comprende territori non solo della Valle, ma anche del Canavesano »; ne ritiene, però, opportuna la ricostituzione « quale era nel periodo 1922/1933, e cioè quale ente autonomo diretto da una Commissione composta da cinque o sette membri, di cui la maggioranza sia della Valle ». Dal punto di vista economico, l'ente « sarebbe finanziato dallo Stato, dovrebbe assoldare i guardiacaccia tra elementi locali di modo che la Valle abbia il controllo sul Parco senza doverne sopportare le spese di gestione

del Parco nazionale del Gran Paradiso saranno delimitati da tabelle da collocarsi - in modo visibile - sui punti d'intersezione del perimetro con le strade di accesso e portanti la dicitura: "Milizia nazionale forestale - Parco nazionale del Gran Paradiso - Divieto di caccia e pesca" ».

²¹ « Nessun risarcimento è dovuto dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali per i danni che fossero arrecati dalla fauna che vive nel territorio del Parco », r.d. 7-3-1935, n. 1332, art. 9.

²² Memoriale depositato presso la sede del Parco del Gran Paradiso e riprodotto da P. Momigliano (cur.), *Emile Chanoux, Ecris*, Aosta, 1994.

²³ Il decreto, però, non ne fornisce un'espressa qualifica quale ente autonomo di diritto pubblico.

²⁴ Sulla figura di Renzo Videsott e sul suo determinante contributo alla nascita dell'ente Parco: F. Pedrotti, *I pionieri della protezione della natura in Italia*, Trento, 2012, pp. 151-176.

»²⁵. Non si dimentichi, nel valutare la ragionevolezza di queste richieste, che all'epoca la Valle d'Aosta era ancora la Regione con il più basso PIL in tutta Italia e versava in condizioni di grave arretratezza economica.

Le cose andranno diversamente e, per veder sopravvivere il Parco, sarà la Regione stessa a dover mettere le mani al portafoglio, mentre di converso il suo spazio partecipativo e decisionale si ridurrà progressivamente rispetto alle attese e alle promesse iniziali.

L'assemblea regionale si muove con prudenza su questo terreno: nel proporre l'elenco delle materie che il Consiglio della Valle di Aosta potrà disciplinare con norme giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti, in relazione alle particolari necessità ed esigenze locali in attesa dell'approvazione dello Statuto da parte della Costituente, il Consiglio ricomprende la caccia e la pesca, ma esplicita una eccezione riguardo alle norme relative al Parco nazionale del Gran Paradiso²⁶. Contemporaneamente, nella stessa seduta del 7 giugno 1946, un primo schema di legge elaborato in sede governativa per la costituzione dell'ente autonomo "Parco nazionale del Gran Paradiso" è sottoposto da Chabod all'esame del Consiglio. Secondo questa proposta, l'ente autonomo avrebbe dovuto avere sede in Torino e ufficio ad Aosta, e sarebbe stato amministrato da un Consiglio di dieci membri, di cui quattro da designarsi dal Consiglio della Valle d'Aosta, che avrebbe assunto di fatto un ruolo di ente esponentiale di rappresentanza delle comunità locali²⁷.

L'organo elettivo regionale avrebbe mantenuto un ruolo di assoluto rilievo, vista la disposizione secondo cui « Contro le decisioni del Consiglio è ammesso ricorso, nell'ambito della Valle d'Aosta, al Consiglio della Valle d'Aosta, che decide in merito con provvedimenti definitivi »²⁸ e atteso che la Regione (formalmente all'epoca ancora solo "Circoscrizione autonoma") avrebbe concorso al pagamento delle spese occorrenti per il Parco insieme al Ministero dell'agricoltura e foreste e alla Provincia di Torino. Cercando di prevenire il possibile (e poi purtroppo effettivamente avvenuto) scontro sulla definizione dei confini derivante dallo scostamento fra le antiche tabelle e la palinatura, si sarebbe previsto nello schema di decreto che « Il perimetro del Parco nazionale del Gran Paradiso corrisponde a quello in vigore nell'anno 1930 »²⁹. Riguardo all'altra nota dolente, ossia quella del personale di custodia, si ipotizzava il passaggio volontario all'interno del « nuovo corpo di guardie giurate, che sarà istituito dall'ente autonomo del Parco nazionale del Gran Paradiso »³⁰. Tra le maggiori preoccupazioni del Consiglio della Valle figuravano in quel periodo anche la materia delle requisizioni ed espropriazioni, le indennità per affitti e occupazioni e il risarcimento dei danni ai privati e ai Comuni³¹.

Il "filtro" ministeriale che opera nei mesi successivi porta alla riduzione degli spazi riconosciuti alle autorità locali. La commissione interministeriale incaricata di esaminare le proposte di decreti esecutivi dei decreti luogotenenziali nn. 545 e 546 del 1945, istitutivi della Circoscrizione autonoma licenzia, dunque, nell'autunno, uno schema per costituzione dell'ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso già notevolmente smorzato rispetto alle precedenti aperture³².

²⁵ Verbale della seduta del Consiglio regionale, ogg. n. 22 del 7 marzo 1946.

²⁶ Proposta di schema di decreto-legge sui poteri normativi del Consiglio della Valle d'Aosta contenuta nel verbale del Consiglio regionale, ogg. n. 86 del 7 giugno 1946, art. 1, lett. m).

²⁷ Verbale del Consiglio, ogg. n. 91 del 7 giugno 1946.

²⁸ Schema di decreto, art. 7.

²⁹ Schema di decreto, art. 10.

³⁰ Schema di decreto, art. 14.

³¹ Verbale del Consiglio, ogg. n. 97 del 21 giugno 1946.

³² Comunicazione riportata nel verbale del Consiglio, ogg. n. 192 del 17 ottobre 1946.

Il rallentamento nell'approvazione del decreto è dovuto, durante molti mesi, alla « decisa opposizione del Ministero del tesoro, che si preoccupa dell'onere a carico statale »³³ e alle contemporanee resistenze del Ministro dell'agricoltura e foreste Segni. Per convincerli, ci vorrà un intenso *pressing* da parte della Giunta regionale e del Commissario Videsott, con la mobilitazione di autorevoli personalità della Costituente fra cui anche Piero Calamandrei³⁴.

Nei mesi successivi si individuano a livello romano nuovi criteri di rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione del Parco: crescono le rappresentanze della Deputazione provinciale di Torino (da due a quattro) e viene assegnato un rappresentante anche al Ministero della Pubblica Istruzione: su tredici membri, quelli di parte valdostana saranno alla fine che soltanto quattro. Oltre al ridimensionamento della propria delegazione, la Regione vede anche sparire la propria competenza a giudicare delle opposizioni alle determinazioni dell'ente gestore e conserva solo la potestà di approvare, unitamente al Ministero dell'agricoltura (oggi dell'ambiente), i regolamenti relativi alla tutela della fauna e della flora del Parco, del paesaggio o riguardanti lo sviluppo del turismo nella zona del Parco³⁵.

Intanto, è proprio il Consiglio della Valle che deve intervenire anticipando le somme necessarie ad assicurare la corresponsione degli assegni mensili alle guardie del Parco – una sessantina – di cui molte già dimissionarie avendo annunciato il Ministero competente che dal 30 giugno 1947 sarebbe cessato il pagamento dei loro assegni mensili³⁶. Anche il materiale d'uso, come le prime divise ed uniformi per l'equipaggiamento delle guardie del Parco nazionale del Gran Paradiso ed i primi apparecchi radio riceventi e trasmettenti, è acquistato dalla Regione come materiale militare dismesso attraverso l'ARAR³⁷ dall'esercito proprio per essere destinato al personale di sorveglianza.

Quando nell'agosto del 1947 il Consiglio della Valle nomina i suoi primi rappresentanti nel consiglio di amministrazione del Parco, solo uno di essi risulta essere effettivamente residente nei comuni del Parco e, quindi, in qualche modo direttamente partecipe degli interessi delle comunità locali³⁸.

Il contributo regionale, fissato con decreto del 1947 in 2 milioni di lire, salirà a 10 milioni di lire già nel 1949, raggiungendo in fretta circa un quarto dell'intero bilancio³⁹, mentre sulla delimitazione del Parco l'atto istitutivo si limita ad un laconica formulazione secondo cui « I confini del Parco sono indicati da apposite tabelle che sono esenti da tasse di bollo »⁴⁰.

Quando, finalmente, è varato il d.lgs. n. 871 del 5 agosto 1947, istitutivo del Parco, la Regione è riconoscente nei confronti di Renzo Videsott per la sua instancabile opera⁴¹, ma non può mancare di rilevare l'arretramento della propria posizione. Le rivendicazioni

³³ Verbale del Consiglio,ogg. n. 2 del 6 febbraio 1947.

³⁴ Verbale del Consiglio,ogg. n. 62 del 13 marzo 1947.

³⁵ D.l.c.p.s. 5-8-1947, n. 871, art. 5.

³⁶ Verbale del Consiglio,ogg. n. 116 del 26 giugno 1947. Le anticipazioni, vista la grave mancanza di fondi ministeriali e l'indisponibilità della Provincia di Torino, si protrarranno ancora per un lungo periodo, anche per la corresponsione di un'indennità integrativa a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici, considerata l'insostenibilità della situazione del personale di custodia del Parco per il quale il trattamento economico era oggettivamente inadeguato rispetto al costo della vita ed ai disagi della funzione (Verbale del Consiglio regionale,ogg. n. 154 del 31 luglio 1947). Si vedano a questo proposito la d.g.r. n. 1219 del 26 settembre 1947 e la d.c.r. n. 232 del 9 ottobre 1947.

³⁷ D.c.r. ogg. n. 239 dell'8 dicembre 1947. L'Azienda autonoma per i residuati di guerra (ARAR) era stata costituita nel 1945 dal Ministero della ricostruzione.

³⁸ Si tratta dell'Ing. Franz Elter, direttore delle Miniere di Cogne: d.c.r. del 27 agosto 1947, n. 1060.

³⁹ D.c.r. ogg. n. 92 del 28 luglio 1949.

⁴⁰ D.l.c.p.s. 5-8-1947, n. 871, art. 12.

⁴¹ Dichiarazione del Presidente del Consiglio Valle, Severino Caveri, nella seduta del 9 ottobre 1947 (ogg. n. 199).

regionali su questo tema sono risultate troppo deboli, anche in sede parlamentare: con un ente Parco in grave difficoltà finanziaria e che dispiega deboli capacità di sviluppo, il riparto di competenze si fa progressivamente più sfavorevole alla Valle. Gli stessi beni dello Stato, tanto demaniali quanto patrimoniali, compresi nel perimetro del Parco avrebbero dovuto passare, in base allo Statuto speciale del 1948, immediatamente alla Regione⁴². Nulla è però detto in proposito al trasferimento dei beni dell'Azienda del demanio forestale di Stato dall'atto istitutivo del Parco⁴³, né gli stessi sono menzionati decreti luogotenenziali del 1945 e nello Statuto del 1948.

La Regione è fin dall'inizio ben consapevole del valore (anche turistico) e dell'unicità delle bellezze naturali di questa parte del proprio territorio, al punto che, allarmata dalla notizia che alcuni esemplari di stambecchi del Parco nazionale del Gran Paradiso possano essere esportati verso l'Alto Adige, chiede addirittura che sia inserita nello Statuto o nel Regolamento del Parco una disposizione per vietarne l'esportazione dal Parco⁴⁴. Qualche anno più tardi, anche la notizia della creazione di un Parco analogo sul versante francese delle Alpi Graie susciterà un certo allarme, nel timore che la riserva possa essere popolata a spese e in danno del Parco nazionale del Gran Paradiso, attraverso un'emigrazione della fauna oltre confine⁴⁵. La sensibilità su problemi di questo genere può ben dirsi oggi, a mezzo secolo di distanza, totalmente mutata.

Nel contempo, la Regione Valle d'Aosta sostiene fattivamente l'impianto di un giardino botanico alpino (Paradisica) a Cogne, nel perimetro del Parco, ritenendola iniziativa meritoria e coerente con l'azione di grandi valdostani del passato come gli abati Chanoux e Henry⁴⁶. Perfino dai proventi del *Casino de la Vallée* di St. Vincent essa cerca di recuperare incentivi per l'attività di tutela della natura⁴⁷.

La popolazione autoctona riceve, intanto, solo modeste contropartite: in qualche caso l'affitto di terreni battuti da fauna protetta o modici premi in denaro per coltivazione di piante medicinali. La distribuzione in maniera indifferenziata delle somme irrisorie derivanti dai proventi della caccia selettiva ai comuni rientranti nel perimetro del Parco non suscita entusiasmi e pone, anzi, problemi di rivalità fra territori che sopportano in maniera diversa fra loro il peso delle servitù imposte. La questione confinaria appare "congelata", con la temporanea sospensione della tabellazione delle aree ricomprese nelle aree delle c.d. introflessioni, a proposito delle quali si parla ancora di « temporanee ripiegature » adottate in via sperimentale⁴⁸.

Passano ben nove anni prima che il decreto istitutivo del Parco sia convertito in legge. Benché il suo assetto fosse stato a suo tempo sostanzialmente concordato fra lo Stato e la

⁴² Lo Statuto speciale prevede infatti, all'art. 5, che « I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione » e all'art. 6 che « I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione ».

⁴³ D.l.c.p.s. 5-8-1947, n. 871.

⁴⁴ Verbale dell'oggetto del Consiglio n. 93 del 28 luglio 1949.

⁴⁵ Verbale dell'oggetto del Consiglio n. 20 del 3 febbraio 1956.

⁴⁶ D.c.r. 20-12-1950, n. 159.

⁴⁷ In base al Contratto del capitolato di oneri in vigore per la gestione della Casa da gioco sono riservati appositi fondi « per concessione di contributi straordinari all'amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso per iniziative tendenti a valorizzare il Parco nazionale stesso »: art. 18 del Capitolato di oneri di gestione, come modificato dalla d.c.r. 2-8-1951, n. 46.

⁴⁸ Di "temporanee ripiegature di confine", mai espressamente disposte né sanzionate, aveva già parlato nel 1923 la Commissione reale del Parco nel suo rapporto "Il Parco Nazionale del Gran Paradiso". Il concetto sarà ripreso più tardi nella sentenza della Corte cost. n. 344/1987.

Regione, sono gli apparati statali, in sede parlamentare e ministeriale, a riprendere in mano il gioco e a tirare la coperta dalla parte dello Stato, come evidenzia il voto contrario unanime del Consiglio della Valle nel 1952 in merito alle modificazioni apportate, in sede di ratifica del d.l.c.p.s. n. 871 del 1947, dalla Commissione legislativa speciale della Camera dei Deputati⁴⁹. Il Consiglio regionale lamenta di non essere stato nemmeno interpellato, malgrado il proprio concorso alla costituzione, alla amministrazione ed alle spese di gestione dell'ente Parco, sugli importanti emendamenti introdotti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. È una protesta che accompagna il parere contrario alle modificazioni ritenute gravemente lesive dell'autonomia non solo regionale ma dello stesso ente Parco nazionale Gran Paradiso, per via del tentativo di sottrarre al consiglio di amministrazione la nomina del presidente e di introdurre un controllo ministeriale sulle deliberazioni.

I trasferimenti di funzioni e il ruolo legislativo della Regione

Convinta sostenitrice del carattere “autoapplicativo” dello Statuto speciale, la Regione procede ad un’assunzione diretta delle competenze in materia di caccia⁵⁰.

La manovra è ardua.

Qualche anno più tardi, in occasione di un’analoga autoassunzione, questo modo di procedere sarà considerato illegittimo dalla Corte costituzionale⁵¹, ma intanto la Regione, mentre costituisce tutto il territorio della Valle d'Aosta in riserva per la caccia nell'interesse della protezione della selvaggina, ha cura di escludere dalla previsione il territorio compreso nel Parco nazionale del Gran Paradiso⁵².

Qualche anno dopo, sempre nell’ottica di una generalizzazione dei propri poteri in materia di ambiente naturale, il Consiglio regionale assegna al Presidente della Giunta regionale il compito di approvare l'elenco delle piante spontanee dichiarate protette in tutto il territorio della Regione o anche in determinate zone e località di particolare interesse dal punto di vista turistico o botanico, specificando però che « Nella zona del Parco nazionale del Gran

⁴⁹ La Commissione legislativa speciale della Camera dei Deputati era incaricata della ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente: si veda in proposito il verbale del Consiglio n. 86 del 31 luglio 1952.

⁵⁰ L.r. 15-5-1953, n. 1, art. 1: « Le funzioni amministrative in materia di caccia, nella quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta ha la potestà legislativa primaria in base all'articolo 2, lettera l) dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono espletate dall'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste. Fino a quando la Regione non avrà disciplinato la materia della caccia con proprie leggi, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tale materia, al Prefetto e al Ministero dell'agricoltura e foreste, sono attribuite rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e all'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessore regionale dell'agricoltura ».

⁵¹ Corte cost., sent. 76/1963.

⁵² L.r. 15-5-1953, n. 1, art. 17: « Tutto il territorio della Valle d'Aosta, essendo situato entro i limiti della zona faunistica delle Alpi, è costituito in riserva per la caccia nell'interesse della protezione della selvaggina, ad eccezione del territorio incluso nel Parco nazionale del Gran Paradiso ». La formula sarà mantenuta pressoché inalterata nella l.r. 27-8-1994, n. 64, (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), all'art. 6, dove l'intero territorio della Valle d'Aosta sarà « considerato Zona faunistica delle Alpi (...) e costituito in riserva regionale per la tutela e la gestione della fauna selvatica, ad eccezione del territorio compreso nel Parco del Gran Paradiso ».

Paradiso, compresa nel territorio della Valle d'Aosta, sono osservati i particolari maggiori divieti o restrizioni stabiliti nel regolamento del Parco nazionale stesso »⁵³.

La partita del trasferimento delle funzioni amministrative e dell'avvicinamento del loro svolgimento ad un livello più prossimo alla popolazione si rivelerà molto dura.

Mentre alle Regioni a Statuto ordinario sono trasferite, già nel 1972, le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici⁵⁴, la Regione Valle d'Aosta otterrà solo dieci anni dopo le Regioni ordinarie le funzioni amministrative relative all'agricoltura e foreste, agli interventi di protezione della natura, compresa l'istituzione di parchi e riserve naturali, e alla tutela delle zone umide, della flora e della fauna⁵⁵.

Intanto, però, la sentenza della Corte cost. 142/1972 ribadisce la competenza statale su parchi, seguendo una linea che in parte sarà poi contraddetta dal successivo d.p.r. 616/1977 di ulteriore trasferimento di materie (anch'esso non immediatamente applicabile alla Regione a Statuto speciale). Sulla base del d.P.R. 616/1977 appare plausibile l'aspettativa della Regione di ritrovare un ruolo da protagonista nella gestione del Parco, sulla base della premessa in esso contenuta per cui « Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali ». Sembra, ma non sarà, un passaggio rapido e indolore, stante il rinvio ad una successiva legge statale la regolazione dei parchi nazionali esistenti⁵⁶.

È comunque sull'onda di questa consistente apertura di credito in senso regionalista che, a metà degli anni settanta, la Regione Valle d'Aosta sente la necessità di spingersi più avanti, con la l.r. 11 maggio 1976, n. 15, che punta dritto a regolare la questione: “Parco nazionale del Gran Paradiso: confini e norme relative ai divieti di caccia e ai piani regolatori”⁵⁷.

L'ente regionale, considerando non ricompresa nel Parco l'introflessione di Valsavarenche, si sente in diritto di vietarvi essa stessa la caccia⁵⁸, affidandone la sorveglianza « oltre che agli agenti della forza pubblica dello Stato e della Regione, alle guardie del Parco nazionale Gran Paradiso » e di limitare in quella zona ad una funzione puramente consultiva il ruolo del Parco nazionale Gran Paradiso⁵⁹.

Questa legge non è impugnata dal Governo, forse perché oggetto di un profondo malinteso: il Ministero la considera semplicemente “surrogatoria” dell'azione dello Stato, mentre essa è ritenuta dalla controparte regionale confermativa delle proprie potestà.

Ad accendere le polveri, quando è già scontro aperto fra gli enti locali (e in particolare la

⁵³ L.r. 8-11-1956, n. 6 (Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta), artt. 2 e 5.

⁵⁴ D.p.r. 15-1-1972, n. 11, art. 4. Va, infatti, ricordato che questo decreto riserva allo Stato la titolarità della materia dei Parchi nazionali, ma non ha immediata applicazione in Valle d'Aosta.

⁵⁵ D.p.r. 22-2-1982, n. 182, rispettivamente art. 38 (Agricoltura e foreste - zootecnia - flora e fauna) e art. 52 (Interventi per la protezione della natura).

⁵⁶ D.p.r. 616/1977, art. 83: « Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979 ».

⁵⁷ L.r. 11-5-1976, n. 15.

⁵⁸ L.r. 11-5-1976, n. 15, art. 1: “È vietata la caccia nel territorio compreso fra il perimetro riportato nella carta annessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867 e la delimitazione attualmente risultante dalle tabelle previste dall'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871”.

⁵⁹ L.r. 11-5-1976, n. 15, art. 3.

Comunità montana del Gran Paradiso) e l'ente Parco⁶⁰, è l'approvazione l'anno successivo del "decreto Marcora"⁶¹ che, richiamandosi alla cartina del 1923, impone il ripristino dei confini ritenuti dallo Stato validi *ab origine*. La Regione lo impugna sollevando, nell'agosto successivo, un conflitto di attribuzione⁶². Non è però impugnato il d.p.r. 3 ottobre 1979 (il c.d. "decreto Pertini") che nel modificare i confini piemontesi è interpretato dalla parte governativa come implicitamente ricognitivo anche dei confini valdostani del 1923.

Frattanto, irritata dalle resistenze burocratiche, la Regione approva, a distanza di due anni dalla sua adozione, il piano regolatore di Valsavarenche anche in mancanza del benessere del Parco.

La guerra è a questo punto inevitabile e gli amministratori regionali sposano, maggioritariamente, la causa delle popolazioni del Parco, trasformando la questione locale in un elemento di altissima valenza simbolica sul piano politico e, soprattutto, autonomistico.

Su questa contesa si innescano ampie manifestazioni pubbliche di protesta nel giugno del 1978, quando l'exasperazione e l'insofferenza della popolazione locale, al centro di un conflitto permanente fra le competenze comunali e quelle del Parco, esprime tutto il suo disagio per la lentezza burocratica che ne deriva e per i riflessi in termini di ritardo dello sviluppo economico. Le iniziative di mobilitazione nel segno della rivendicazione "il Parco ai valdostani", condensano in questo *slogan* una tensione politica ed emotiva in cui si intrecciano aspirazioni di autonomismo radicale e protesta antiburocratica.

Ragioni identitarie e rivendicazione autonomistica si saldano strettamente e le istituzioni regionali diventano la cassa di risonanza di queste rivendicazioni, talvolta accusate di essere solo animate da una sorta di "provincialismo politico" e di essere protese esclusivamente ad una « infeconda ricerca di presunte prerogative statutarie »⁶³. L'ente Parco appare agli occhi dei residenti sempre più come il depositario di un potere lontano, interessato solo ad affermare la sua impostazione vincolistica e burocratica, in un clima peraltro di forte isolamento culturale e istituzionale.

L'insofferenza intorno alla vicenda del Parco cresce e durante la discussione al Parlamento sulle norme di attuazione dello Statuto speciale che, nella prima versione approvata dal Senato, avrebbero dovuto regolare la questione attraverso una regionalizzazione *de facto* del Parco⁶⁴, ma da cui è invece stralciato l'art. 6 che prevedeva la creazione di un consorzio Stato-Regioni per gestire il Parco stesso. Le forze ambientaliste nazionali sono tra i soggetti più determinati ad osteggiare questa evoluzione. Si registra una tangibile incomprendimento, intorno ad un'area in cui quasi nove decimi del territorio appartiene a privati, a farsi carico delle ragioni di un esodo incessante dei nativi e delle aspirazioni locali ad un modello di

⁶⁰ La Comunità montana Gran Paradiso contesta infatti la legittimità dell'intervento del Parco sui propri confini. Il Consiglio di Stato riterrà che tale intervento, rispetto alle norme di carattere primario con le quali detto Parco è stato istituito, abbia soltanto una funzione meramente ricognitiva e non esorbiti dalle attribuzioni dell'ente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 539/1996).

⁶¹ D.m. 28-5-1977.

⁶² Il giudizio si conclude con una pronuncia confermativa della spettanza allo Stato del compito di ordinare il ripristino dei confini del Parco nazionale del Gran Paradiso quali indicati nella carta allegata al r.d. 13-8-1923, n. 1867, e con la declaratoria di inammissibilità del conflitto di attribuzione « nella parte concernente la competenza dello Stato ad ordinare l'osservanza della normativa del parco su tutti i territori compresi entro i confini suddetti ».

⁶³ Secondo le impressioni di autorevoli esponenti politici raccolte da S. Torrione, *Protesta politica locale e rapporti centro periferia: il caso del Parco Nazionale del Gran Paradiso e della Valsavarenche*, tdl, Torino, Facoltà di Scienze politiche, A.A.1988-1989, p. 97.

⁶⁴ Le norme, senza più riferimento alla questione del Parco, saranno poi contenute nella L. 196 del 1978.

sviluppo accettabile. Quelle degli abitanti delle valli del Parco sono posizioni troppo lontane dal sentire di chi, partendo da una visione esclusivamente “pro natura”, vorrebbe conservare queste valli come isole di bellezza selvaggia e incontaminata, come se il parco “ospitasse” già troppi esseri umani.

Nel 1980, ormai scaduti i termini per l’approvazione delle norme previste dall’art. 83 del d.p.r. n. 616/1977 e considerato lo stralcio dell’art. 6 caldeggiato dalle Regioni, lo scontro istituzionale raggiunge il culmine. La Regione punta i piedi riapprovando, malgrado il rinvio in sede di controllo legislativo, la proposta di legge regionale concernente: "*Application des competences legislatives primaires de la Région autonome Vallée d'Aoste, sur la partie de son territoire incluse dans le Parc national du Grand Paradis*".

Si tratta di una vera e propria “legge-bandiera”. Gustavo Zagrebelsky sostiene, in proposito, che questa proposta legislativa, approvata su iniziativa dell’Union valdôtaine, « appare più come uno strumento di pressione politica che come una seria iniziativa volta a riformare la disciplina legislativa in materia »⁶⁵.

Il punto di vista del Governo italiano è inflessibile e tradisce una visione totalmente scollegata dagli interessi locali, poiché si ritiene che « L’iniziativa assunta con tale atto esula dalla competenza di codesta Regione, in quanto essa non può farsi rientrare nella normale tutela della flora e della fauna del paesaggio ecc. e ciò perché i parchi nazionali sono una realtà a sé stante avente lo scopo di proteggere un patrimonio naturalistico in maniera particolarmente rigida »⁶⁶.

Il contenuto della proposta di legge approvata dal Consiglio, che sarà immediatamente impugnata dal Governo, afferma invece, con accenti evidentemente polemici, una competenza regionale a tutto tondo della Regione autonoma in ordine alla conservazione e alla protezione della fauna, della flora e del paesaggio nel territorio compreso nel perimetro del Parco e, soprattutto, in ordine allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni residenti in questo territorio⁶⁷.

La fauna presente nel Parco, di cui sono integralmente vietate la caccia e la pesca, è dichiarata patrimonio indisponibile dei Comuni⁶⁸, e anche questa dichiarazione, come è facile immaginare, incontra l’evidente ostilità della parte statale⁶⁹.

Il nodo più intricato non è, però, la tutela della fauna, bensì lo sviluppo urbanistico dell’area. Dichiarando inapplicabili le norme dell’epoca fascista ancora in vigore⁷⁰, il Consiglio della Valle intende affidare ad un nuovo organismo denominato "*Conseil du terroir du Grand Paradis*" il compito esclusivo di concedere permessi speciali di

⁶⁵ « Non si preoccupa dello smembramento che ne deriverebbe per il Parco, non si dettano norme in ordine alla successione nei diritti e nei doveri rispetto all’attuale Ente Parco, nulla si dice in ordine ai beni di quest’ultimo, e così via. E’ probabile che una legge così approssimativamente congegnata non sarebbe neppure in grado di funzionare concretamente », si legge nella memoria di G. Zagrebelsky citata in Nuova sinistra informazione, *Valle d'Aosta: un malgoverno tutto da scoprire: i nomi e i fatti di 5 anni di "Confusion valdôtaine"*, Aosta, 1983, p. 55.

⁶⁶ Lettera del Presidente della Commissione di coordinamento del 20 agosto 1980, prot. n. 5128.

⁶⁷ Deliberazione legislativaogg. n. 449 del 1980, art. 1.

⁶⁸ Deliberazione legislativaogg. n. 449 del 1980, art. 3.

⁶⁹ Si legge infatti nell’atto di rinvio del 20 agosto 1980 che « l’art. 3 non è conforme ai principi generali stabiliti con la l. 27-12-1977, n. 968, che definiscono la fauna patrimonio indisponibile dello Stato e non dei Comuni ».

⁷⁰ In particolare l’art 10 della l. 17-4-1925, n. 473, con cui era stato convertito il decreto istitutivo del Parco: « Nessuna costruzione civile, stradale e di qualsiasi altra specie potrà essere eseguita senza speciale permesso del Ministro dell’ambiente, su parere della Commissione. In caso di concessione questa sarà subordinata alle prescrizioni e modalità dettate dalla Commissione stessa ».

edificazione per ogni tipo di costruzione civile o stradale⁷¹. Questo *Conseil du terroir* avrebbe dovuto essere composto da undici membri, di cui sette in rappresentanza dei Comuni del Parco, due della Comunità montana Grand Paradis e due nominati dal Consiglio regionale⁷²: una composizione, dunque, nettamente segnata nel senso della prossimità al territorio.

L'esito del contenzioso di fronte alla Corte costituzionale vedrà otto anni dopo, come prevedibile, la Regione soccombente⁷³, malgrado il giudice costituzionale non manchi di deprecare una volta di più il grave ritardo nell'emanazione della legge-quadro sui parchi nazionali⁷⁴.

La posizione assunta dalla Regione, che accoglieva nella sostanza le istanze locali particolarmente accese, è esplicitata nell'ordine del giorno del Consiglio del 12 novembre 1980, in cui, considerando lo stato di tensione esistente fra la popolazione locale, si invitano il Ministro dell'agricoltura e il Presidente del Consiglio dei Ministri a promuovere l'emanazione urgente di un d.p.r. nel quale si statuisca definitivamente che i confini del Parco non ricomprendono l'introflessione oggetto della discordia e si propone la definitiva soluzione del problema mediante un accordo fra Stato e Regioni interessate che tenga conto della esigenza di escludere i centri abitati dal territorio del Parco, pur tenendo ferma l'unitarietà del Parco stesso⁷⁵.

In quello stesso anno, il Consiglio della Valle formula anche una proposta di legge statale concernente: "Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del Parco nazionale del Gran Paradiso"⁷⁶, proponendo che siano trasferite alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte, per quanto di loro competenza territoriale, le funzioni amministrative esercitate dall'ente Parco nazionale del Gran Paradiso affinché le stesse siano esercitate a mezzo di un consorzio tra le due Regioni (chiamato quindi a sostituire l'ente Parco di cui si propone infatti la soppressione), con conseguente trasferimento dei beni compresi nell'area del Parco al patrimonio indisponibile delle Regioni e adozione di un piano territoriale e di valorizzazione del Parco approvato dai Consigli regionali delle due Regioni interessate⁷⁷.

L'incagliarsi dello scontro sui temi strettamente urbanistici, percepiti come prioritari e decisivi dalla popolazione in una contesa dai caratteri ormai quasi patrimonialistici, non consente a nessuna delle parti di cogliere il mutamento generale delle relazioni economiche, sociali e politiche e l'immobilismo programmatico in cui si muovono purtroppo a questo punto tutti gli operatori coinvolti. La forte progressione delle politiche di protezione della natura dalla fine degli anni ottanta in poi dimostrerà a tutti gli attori l'utilità di ripensare, alla luce del mutato scenario nazionale e internazionale, le rispettive posizioni.

Un primo tentativo di superamento dell'*impasse* è avviato nel 1982 attraverso il

⁷¹ Art. 5 l. cit.

⁷² Art. 6 l. cit.

⁷³ Infatti, la Corte costituzionale ribadisce (sent. n. 1029/1988) l'incostituzionalità della normativa regionale per violazione del principio dell'unitarietà della disciplina dei parchi nazionali, anche in quanto il potere di fissare i confini di un parco nazionale, non può che spettare allo Stato.

⁷⁴ Lo aveva già fatto con le sentenze 223/1984 e 344/1987.

⁷⁵ Verbale del Consiglio regionale n. 591 del 12 novembre 1980.

⁷⁶ Proposta di legge statale d'iniziativa regionale n. 12 del 1980.

⁷⁷ L'idea di fondo è che si provveda alla gestione dell'area con proprie norme delle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte, previa reciproca consultazione allo scopo di coordinarne l'attuazione, in relazione ai principi fondamentali stabiliti da leggi statali o da obblighi internazionali in materia di parchi nazionali (art. 5 proposta 12/1980)

commissionamento del primo schema di Piano del Parco nazionale del Gran Paradiso Piemonte-Valle d'Aosta, elaborato a Torino nel febbraio del 1983 e che avrebbe potuto essere il punto di partenza verso una fruizione "sociale" del territorio alpino, con utili proposte di zonizzazione del territorio per fasce, ma la proposta viene purtroppo rapidamente abbandonata.

La Regione Valle d'Aosta cerca, però, di uscire dalle secche dello scontro frontale interrogandosi su possibilità alternative di sfruttamento economico delle risorse del Parco, tentando la conciliazione della tutela con lo sviluppo, secondo un approccio non esclusivamente ideologico e perseguendo strategie organiche. Sembra così riemergere, lentamente, la lungimirante concezione del Parco propria dell'idea romantica, ma anche concretamente pianificatoria, di Renzo Videsott⁷⁸. A questi tentativi si accompagnano forti spinte regionalizzatrici, con cui collimano anche gli utili studi di Ugo De Siervo e Paolo Caretti, che propongono di dare alle Regioni una titolarità effettiva di poteri sui parchi⁷⁹.

Il passaggio dalla visione autoritativa ad una cauta, ma precisa apertura si ha però solo con la legge quadro del 1991. Alla visione tecnocratica e alle pianificazioni pesanti si sostituisce un approccio più aperto e negoziato, con una consultazione obbligatoria e una più intensa partecipazione amministrativa. Decisiva sarà soprattutto la disposizione secondo cui all'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi di questa legge si debba provvedere previa intesa con la Regione autonoma della Valle d'Aosta e con la Regione Piemonte⁸⁰. La logica della "intesa" è stata, poco tempo dopo, ulteriormente rafforzata da un pronunciamento inequivocabile della Corte costituzionale che è venuto, così, a consolidare un assetto definitivamente cooperativo tra i due livelli di governo⁸¹.

La mutata sensibilità emerge anche dai formali propositi della legge quadro di rispettare le caratteristiche antropologiche, storiche e culturali locali e con una rinnovata considerazione dei diritti delle collettività locali di cui sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici, esercitati secondo le consuetudini locali⁸².

Negli anni Novanta, ormai superati gli attriti, la Regione Valle d'Aosta assume un compito di primo piano nella promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette in generale, ma anche in riferimento all'area del Parco nazionale Gran Paradiso⁸³, e rafforza ulteriormente il proprio sostegno a favore dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso per la gestione del giardino alpino Paradisia⁸⁴.

La volontà di affiancare il Parco nella valorizzazione della risorsa ambientale in una logica di sinergia e non più di scontro è tangibile anche nell'istituzione della Fondazione Gran Paradiso - *Grand Paradis*⁸⁵, promossa in accordo con la Comunità montana *Grand Paradis* e sentiti l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e i Comuni valdostani territorialmente

⁷⁸ Le idee di Videsott sulla natura e gli scopi del Parco sono ben riassunte da F. Pedrotti, *I pionieri della protezione della natura in Italia*, Trento, TEMI, 2012 pp. 151 ss.

⁷⁹ Caretti P., De Siervo U., *La riforma della legislazione sui parchi nazionali*, in *Le regioni*, 1986.

⁸⁰ L. 6-12-1991, n. 394, art. 35, c. 1.

⁸¹ La Corte costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della l. 4-1-1994, n. 10, nella parte in cui non aveva previsto l'obbligo di intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della l. 394/1991 (Corte cost., sent. n. 302/1994).

⁸² L. 394/1991, art. 11, c. 2 e 5.

⁸³ L.r. 9-12-1994, n. 75 (Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette), art. 1.

⁸⁴ L.r. 5-8-1994, n. 40 (Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini).

⁸⁵ L.r. 14-4-1998, n. 14 (Istituzione della Fondazione Gran Paradiso - *Grand Paradis*).

interessati, la cui attività si coordina con le analoghe iniziative promosse sul versante piemontese. L'ente Parco è infatti oggi socio della Fondazione stessa.

La guerra delle carte bollate

In parallelo con il dipanarsi del confronto per il trasferimento delle potestà amministrative, si accendono nel ventennio 1970-1990 anche alcuni focolai di scontro sul terreno giurisdizionale. I conflitti giudiziari fra il Parco e la popolazione locale o le sue istituzioni prendono avvio, per la verità, già nei primi anni Cinquanta⁸⁶, in relazione alla problematica delle autorizzazioni edilizie, ma è solo negli anni Settanta che il fenomeno prende un'ampiezza patologica.

I notevoli danni arrecati ai pascoli da camosci e stambecchi, non più oggetto di indennizzo come avveniva ai tempi della riserva di caccia della Casa Reale, provocano vive rimostranze. Nessuna indennità viene più pagata dall'amministrazione del Parco ai proprietari dei pascoli che decidono così di tutelare i loro interessi creando un consorzio di proprietari e di intentare una causa contro l'amministrazione del Parco del Gran Paradiso per ottenere il risarcimento di questi danni. Il Tribunale civile di Torino si dichiara però incompetente a pronunciarsi nel merito e il contenzioso viene abbandonato⁸⁷.

È però soprattutto intorno ad una sentenza del 1975 del Pretore di Aosta⁸⁸, che assolve gli inquisiti per constatata ignoranza della situazione giuridica ma riafferma nel contempo la legittimità dei confini originari rispetto a quelli consolidati dalla pratica pluridecennale, che si accendono gli animi.

La giurisprudenza conforta in buona sostanza gli assetti pre-costituzionali⁸⁹ e le decisioni della magistratura non sono in sintonia con le spinte politiche di apertura di credito a fare dell'ente regionale. Pesano, soprattutto, le limitazioni che il d.p.r. n. 616/1977 aveva imposto in ordine all'unitarietà dei parchi e riserve e il ritardo nell'emanazione di una legge-quadro dai contenuti più innovativi⁹⁰. A contrapporsi alle ipotesi regionalizzazione è, tra l'altro, l'azione politico-culturale delle forze ambientaliste che ritengono "pericoloso" lasciare nelle mani degli autoctoni il destino del Parco⁹¹.

È una nuova sentenza penale della Pretura aostana, nel 1980, pronunciata questa volta contro il Sindaco di Valsavarenche Adriano Chabod, un consigliere e quattro proprietari per costruzione, a ribadire la linea della precedente sentenza Selis, negando di fatto ogni competenza regionale sui Parchi, considerando il limite dell'interesse nazionale e facendo leva, per riaffermare questa carenza di potere, sul rinvio operato dal d.p.r. 616/1976 ad una futura legge quadro⁹².

⁸⁶ Il primo di questi casi riguarda il contenzioso fra l'ente Parco e il Consorzio elettrico del Buthier (CEB).

⁸⁷ L'intera vicenda è discussa dal Consiglio regionale nella seduta del 7 ottobre 1955.

⁸⁸ Pretore di Aosta Selis, sent. del 16 aprile 1975.

⁸⁹ Corte cost., sent. n. 142/1972. Sulla stessa linea si è attestata ancora la Corte cost. con sent. n. 1029/1988 e ord. n. 53/1989. Secondo quest'ultima pronuncia, spetta infatti unicamente alla legge statale stabilire, e in modo vincolante per il legislatore regionale, la struttura tipo dell'organizzazione preposta alla tutela del Parco nazionale del Gran Paradiso e i principali poteri spettanti agli organi previsti, compresa la tipologia dei vincoli adottabili.

⁹⁰ D.p.r. 616/1976, art. 83.

⁹¹ Sintomatica di questa posizione è la proposta dell'On. Boato, n. 2230 del 18 dicembre 1980 (Modificazione del regime giuridico e finanziario del Parco Nazionale del Gran Paradiso).

⁹² Sentenza del Pretore di Aosta Rotunno del 10 ottobre 1980.

È in quell'occasione che i toni dello scontro raggiungono un livello mai registrato in precedenza. La rabbia delle istituzioni regionali (e locali) nei confronti dei corpi dello Stato, e soprattutto della magistratura che condanna Chabod, si riassume nell'invettiva del Presidente della Regione Mario Androne che, proprio in occasione della riapprovazione della legge regionale sull'esercizio delle competenze regionali nella parte valdostana del Parco, si esprime con un'insolita durezza. Giudicando la sentenza Chabod « una sentenza scandalosa » il Presidente Androne dichiara che « questa sentenza non è accettabile e faremo di tutto per dimostrare che questa sentenza è un'ignominia ». Il capo dell'esecutivo regionale si spinge anche oltre: « *Nous n'avons pas de crainte, nous n'avons rien à demander à personne. Nous n'avons aucun respect, que cela soit clair, pour certains imbéciles, même s'ils sont entourés et enrobés d'une robe noire, avec toque* »⁹³. L'appellativo, pronunciato in aula, di « imbecilli in toga e tocco » rivolto ai magistrati dal più autorevole *leader* politico regionale del momento segna il punto più alto dello scontro istituzionale.

Dopo alcuni cambiamenti ai vertici del Parco sembrano profilarsi negli anni successivi condizioni favorevoli ad una maggior collaborazione, ma il clima è ancora avvelenato da alcune denunce contro gli amministratori del Parco che, secondo le autorità regionali, « nascevano all'interno della struttura stessa del Parco, e che ricalcavano quelle tesi di riserva assoluta ben note »⁹⁴.

È certo che l'atmosfera all'interno all'ente è profondamente deteriorata e resta rovente. Lo scontro vede schierati, da un lato, il consiglio di amministrazione del Parco e le Regioni e, dall'altro, la Direzione generale del Ministero dell'agricoltura e la Direzione del Parco. L'azione delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta si apre però in quegli anni, all'insegna di una politica più “seduttiva”, in direzione di nuove iniziative promozionali a favore del Parco, con l'offerta di prestigiosi spazi (il Castello di Aymavilles, per la parte valdostana) come centro studi e foresteria del Parco.

La Regione mantiene comunque inalterato il suo atteggiamento di tutela degli interessi delle comunità che vivono all'interno dell'area protetta. Le problematiche di approvazione del Piano del Parco restano ancora fortemente condizionate dal perdurare della tensione sulla questione confinaria, rispetto alla quale, nel 1985, una denuncia degli ambientalisti per omissione di atti d'ufficio contro il consiglio di amministrazione del Parco, accusato di omessa trasposizione dei confini del Parco secondo il "decreto Marcora", porta all'incriminazione da parte del Pretore di Torino di Presidente dell'ente e di due consiglieri di nomina regionale, che saranno tutti, comunque, più tardi assolti.

È alla fine un ordine di servizio del Presidente del Parco del 29 aprile del 1985 a portare all'apposizione delle tabelle sul terreno, in attuazione del "decreto Marcora". La palinatura è però interrotta da un attentato dinamitardo – fatto peraltro del tutto isolato – ad un traliccio nel fondovalle della Valsavarenche. La diversa percezione del fatto da parte degli opposti schieramenti in seno al consiglio di amministrazione del Parco si riassume nel giudizio secondo cui si sarebbe trattato di un “fatto terroristico” secondo i piemontesi, di un semplice “sabotaggio” invece secondo i rappresentanti valdostani.

La sospensione delle operazioni di palinatura è comunque decretata per motivi di sicurezza dal Presidente della Giunta regionale, che in Valle riveste anche la funzione di Prefetto, con decreto 2 maggio 1985, n. 726, un intervento che gli vale, oltre ad un immediato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, anche una denuncia per abuso di potere⁹⁵.

⁹³ Verbale del Consiglio regionale del 17 ottobre 1980, ogg. n. 513.

⁹⁴ Consiglio regionale, seduta del 24 novembre 1982, ogg. n. 624.

⁹⁵ Come evidenzia D. Chabod, *Aspetti storico giuridici del Parco nazionale del Gran Paradiso e la Valsavarenche*, Torino, 2006, mentre il Presidente della Regione dichiara pubblicamente la palinatura « decisione fuori tempo e fuori luogo » (“E Rollandin blocca i confini del Parco”, La

Il clima di scontro si protrae ancora fino alla metà degli anni Ottanta, quando la rivendicazione locale si intreccia con i temi di una campagna politica autonomistica che denunciano atteggiamenti colonialistici da parte dello Stato⁹⁶. Il posizionamento delle forze politiche regionali risente fortemente del tentativo di “cavalcare l’onda” della protesta locale, come appare evidente nel corso dell’animata seduta del Consiglio regionale del 24 settembre 1987⁹⁷.

La Corte costituzionale metterà comunque la parola finale alla vicenda dei confini e delle competenze sul Parco con la sent. n. 1029/1988, che addossa allo Stato la responsabilità per la grave mancanza di chiarezza in tutta questa vicenda, e riaffermerà nel contempo il principio di unità del Parco.

Sentimento locale e mobilitazione popolare

Il terzo versante da esaminare, dopo quello normativo e quello giudiziario, riguarda il profilo sociale dell’intera vertenza.

Il declino demografico, già avviato nella Valsavarenche dopo l’unità d’Italia (nel 1861 gli abitanti erano 676), non ha trovato nel Parco una valida barriera in grado di contrastarne l’avanzata. Anzi, l’ente sorto per la protezione dell’ambiente naturale ha finito per esserne considerato una concausa. Alla vigilia della sua istituzione, in occasione del Censimento del 1921, si contavano ancora 439 residenti ma questi, malgrado la forte ripresa economica della Valle d’Aosta nel dopoguerra, scendevano addirittura a 256 nel 1971. Questo spiega, almeno in parte, le ragioni delle tensioni rispetto alle quali le vicende dei confini e del regime urbanistico sono state un detonatore formidabile.

Il relativo equilibrio mantenuto nei primi decenni e il *modus vivendi* accettati a fatica, grazie ad una tacita disapplicazione della tabellazione a termini rigorosi di legge nelle “introflessioni”, sono inesorabilmente travolti a metà degli anni Settanta. In quel periodo, il tema dello scontro, per così dire, si “istituzionalizza”.

È ormai sotto gli occhi di tutti l’arretratezza del modo di operare del Parco e l’isolamento culturale in cui esso è chiamato a svolgere i suoi compiti, con tutto il suo apparato scientifico-burocratico. L’ente non sembra in grado di uscire dalla logica antinomica e conflittuale fra la conservazione e lo sviluppo; il dialogo e la sintonia con gli enti locali, che esercitano vecchie e nuove funzioni, sembrano così un miraggio irraggiungibile e il Parco è avvertito dagli autoctoni come un corpo estraneo, una lontana e, per dirla tutta, nemmeno troppo efficiente proiezione di una distante autorità nazionale.

Le linee di frattura così sommano perciò le une alle altre: il conflitto fra centro e periferia (in particolare fra Stato e Regione), lo scontro nella rivendicazione degli ambiti di competenza e fra gli strumenti programmatori (piani paesistici, piani regolatori...), l’avvertita arretratezza nello sviluppo rispetto ai territori più favoriti, anche all’interno della stessa

Stampa, Torino, 4 maggio 1985), si scatenano gli attacchi mediatici degli ambientalisti contro la Valle, definita poco elegantemente da Antonio Cederna e Fulco Pratesi “medaglia dell’asino in ecologia”.

⁹⁶ Il durissimo documento del cosiddetto “Movimento di Villeneuve”, organizzazione trasversale di sostegno alle rivendicazioni delle popolazioni del Parco, approvato in occasione della Giornata di solidarietà indetta il 4 ottobre 1987 e a cui prendono parte circa duemila persone, afferma che « *Le comportement colonialiste tenu par l’Etat au cours de ces dernières années, sur la question du Parc National du Grand Paradis, constitue sans doute l’attentat le plus grave contre l’intégrité territoriale et politique de la Vallée d’Aoste* ».

⁹⁷ Verbale del Consiglio regionale n. 3064 del 24 settembre 1987.

Regione, nella corsa alla modernità.

Il tutto, con una giurisdizione palesemente funzionale alla difesa della politica e della regolamentazione normativa centrale, rispetto alla quale, come si è visto, sono espresse le reazioni di inusitata violenza verbale anche ai più alti livelli delle istituzioni valdostane.

In questo contesto, nel 1985, gli abitanti di Valsavarenche danno avvio ad un'iniziativa destinata ad avere una vasta eco, promuovendo uno "sciopero del voto". Il malessere sociale è gravissimo e lo stesso primo cittadino della località alpina dichiara che Valsavarenche « non è più un comune; è un ente atipico parco-dipendente »⁹⁸. Così, un'assemblea dei capifamiglia decide unanimemente, il 13 aprile 1985, di non presentare liste alle imminenti elezioni comunali per « spostare l'attenzione dell'opinione pubblica e degli organi competenti, oggi interamente concentrata sulla problematica protezionistica, sulla necessità di salvaguardia dei residui nuclei di popolazioni montane indispensabile per una corretta gestione del territorio senza la quale non vi è che degrado e sulla situazione del Comune di Valsavarenche che rischia di essere cancellato nella sua valenza istituzionale e democratica ».

Questa denuncia civile, con l'uscita dai binari delle normali procedure rappresentative, esprime tutta la sfiducia degli abitanti della vallata nei confronti delle istituzioni. Questa stessa presa di posizione si ripeterà per ben tredici consultazioni, anche di natura diversa da quelle municipali, con la conseguente nomina di commissari per reggere il Comune ad ogni esito infruttuoso delle elezioni locali.

Il "disgelo" inizia solo tre anni dopo, in occasione delle elezioni regionali del 1988, fissate in concomitanza con un'ennesima tornata di consultazioni per l'elezione del Consiglio comunale di Valsavarenche. In quella che, purtroppo, assume anche i connotati di uno scontro politico fra gruppi familiari contrapposti, una delle parti ritiene ormai giunto il tempo di far riprendere il loro corso ai normali processi istituzionali. L'influsso della politica regionale sulla piccola comunità valliva è evidente, come anche il fatto che siano ormai mutati il clima generale e la percezione stessa del Parco da parte dell'opinione pubblica locale.

La ripresa del voto nel piccolo comune nel cuore del Parco del Gran Paradiso ha luogo con una partecipazione che raggiunge di misura la soglia per la validità della consultazione: si reca infatti alle urne solo il 50,3% dei votanti, con un margine di appena un voto sui 177 elettori del Comune e con una inevitabile sequela di strascichi giudiziari.

Pagine nuove nella storia del Parco

Dagli anni Novanta in poi l'eco delle vicende giudiziarie e delle guerre di carta bollata si fa sempre più flebile⁹⁹.

La concezione secondo cui lo speciale regime di tutela e di gestione dei parchi deve essere attuato con « applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali »¹⁰⁰ è una vera rivoluzione copernicana rispetto al regime imposto nei

⁹⁸ Dichiarazione di Adriano Chabod, sindaco di Valsavarenche, al periodico *La Région* del 30 aprile 1985, richiamata da D. Chabod, *op. cit.*

⁹⁹ Rimane peraltro confermata la netta distinzione delle competenze fra il Parco e la Regione, in relazione alla diversità dei rispettivi parametri di valutazione: T.A.R. Valle d'Aosta, sent. 22-1-2004, n. 9.

¹⁰⁰ L. 6-12-1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), art. 1, c. 3, lett b).

sessant'anni precedenti.

Prende così lentamente forma, sulla scorta di quanto dispone la legge quadro sulle aree protette, quel "piano del Parco", strumento speciale cui è conferito valore "sostitutivo" di ogni altro strumento di pianificazione, predisposto dall'ente Parco, approvato dal suo consiglio direttivo e adottato dalla Regione¹⁰¹.

Il coinvolgimento della popolazione locale si attua attraverso un nuovo organo consultivo obbligatorio e propositivo dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso che è la "Comunità del Parco", costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nel Parco, dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, dal Presidente della Provincia di Torino, dal Presidente della Comunità montana *Grand Paradis* e dal Presidente della Comunità montana Valli Orco e Soana.

La strada è lunga ma la Giunta regionale valdostana giunge finalmente, il 9 maggio 2014, a deliberare congiuntamente l'adozione del piano del Parco nazionale Gran Paradiso e del Piano pluriennale economico e sociale¹⁰². Il procedimento di approvazione dei due piani, avviato ben nove anni prima¹⁰³, è frutto, oltre che del coinvolgimento dei soggetti amministrativi locali, dell'apporto di soggetti anche privati attraverso il sito *web* dell'ente e si snoda attraverso fasi di ascolto, confronto e verifica volte ad assicurare un'ampia partecipazione del territorio alla pianificazione, in linea con i principi enunciati nella Convenzione di Aarhus in materia di accesso all'informazione ambientale.

Del contenuto del nuovo documento programmatico è utile mettere in risalto soprattutto, rispetto al tema che stiamo trattando, la parte dedicata al concetto "fare comunità"¹⁰⁴ che punta ad « arginare le dinamiche di spopolamento migliorando le condizioni di vita e le opportunità di aggregazione delle popolazioni locali, offrendo loro servizi dedicati alla famiglia e alla persona. Il progetto mira altresì a rafforzare il senso di identità e di appartenenza alle singole comunità locali e a quella del Parco, anche coinvolgendo gli emigrati e i luoghi di loro nuova residenza ». Un linguaggio del tutto nuovo rispetto a quello che aveva contraddistinto la nefasta "guerra delle carte bollate".

Che il Parco condivida ormai con gli attori pubblici locali una miriade di iniziative e di impegni a favore delle (ormai comunque purtroppo sempre meno numerose) persone residenti e delle loro famiglie, appare oggi in un certo senso scontato, ma non lo è certamente alla luce di quanto abbiamo ricordato nelle pagine precedenti¹⁰⁵.

Lo stesso d.p.r. 27 maggio 2009, con cui vengono definite alcune modifiche migliorative

¹⁰¹ L. 6-12-1991, n. 394, art. 12. Il successivo art. 14 associa al piano del Parco anche il "piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili", la cui elaborazione, contestuale a quella del piano del Parco, è demandata alla Comunità del Parco e la cui approvazione è affidata alla Regione.

¹⁰² D.g.r. 9-5-2014, n. 639.

¹⁰³ Per il piano del Parco in base alla deliberazione del consiglio direttivo dell'ente Parco del 7 giugno 2005. Il piano pluriennale economico e sociale era invece stato adottato dalla Comunità del Parco l'8 luglio 2009 ed aveva avuto valutazione positiva con la deliberazione del consiglio direttivo n. 15 del 10 dicembre 2009.

¹⁰⁴ Asse strategico II, sostegno alle popolazioni locali per contrastare le dinamiche di spopolamento, 37-38.

¹⁰⁵ Nel documento si parla, tra l'altro, di adeguamento dei luoghi e delle attività per la comunicazione, il tempo libero e lo scambio culturale, la localizzazione di *internet point* e punti "informagiovani", reti di biblioteche e centri sociali per giovani e anziani, servizi di trasporto, scuolabus, trasporto per disabili, telematica con ambulatori medici e servizi sanitari e telemedicina. Ma il documento ipotizza anche servizi agli emigrati, agevolazioni per la permanenza della popolazione ed in particolare delle giovani coppie, con sperimentazione di forme di erogazione di pacchetti integrati di servizi alle famiglie.

dei confini del Parco, è lungamente negoziato, ma è alla fine accolto senza particolari difficoltà¹⁰⁶. E, potremmo dire, *pour cause...* Questa volta, il consiglio direttivo del Parco li ha appunto deliberati¹⁰⁷ « avendo acquisito i formali consensi delle amministrazioni comunali interessate » e dopo aver acquisito l'intesa delle due Regioni coinvolte¹⁰⁸. L'operazione è condotta in modo intelligente e non con i criteri grossolani degli anni Venti, intorno ai quali erano state costituite nel tempo tante barricate.

La ripermimetrazione, che sostituisce integralmente quelle precedenti, dal r.d.l. 13 agosto 1923, n. 1867, fino al d.p.r. 3 ottobre 1979, comporta una minima riduzione della superficie del territorio del Parco (-0,07%), ma prevede in compenso l'inclusione di aree di particolare valenza naturalistica e attesta – finalmente – i confini su elementi morfologici o strutturali certi, in modo da consentire una più efficace protezione e gestione dell'area protetta.

Come si vede, i termini della collaborazione hanno segnato un capovolgimento epocale ed è con soddisfazione che è stata anche accolta, alla fine del 2002, la deroga alla Legge quadro sui parchi con cui è stato assicurato che la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso continui ad essere esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'ente Parco e non dal Corpo forestale dello Stato¹⁰⁹. Nella stessa legge si è confermata la sede legale a Torino e quella amministrativa ad Aosta¹¹⁰, con una decisione che da parte valdostana si è cercato di rimettere in discussione, in sede parlamentare, nel corso della XVI Legislatura¹¹¹, ritenendosi indispensabile un avvicinamento fisico della presenza amministrativa del Parco rispetto al territorio protetto e alle popolazioni residenti.

In seguito ad un confronto serrato all'interno della comunità del Parco, si è delineato a questo proposito un accordo per una modifica legislativa che, « garantendo le sedi nel territorio dell'area protetta e nel rispetto del principio di rappresentanza di entrambe le Regioni interessate, lasci aperta la possibilità di definirne, con successivi atti amministrativi, le funzioni e la puntuale ubicazione »¹¹². Ciò avrebbe condotto, ove il principio fosse stato accolto, ad assegnare al Parco nazionale del Gran Paradiso una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del medesimo Parco, escludendo implicitamente la conservazione delle sedi torinese e aostana.

Le operazioni di contenimento della spesa pubblica che hanno determinato di recente la riformulazione degli organi collegiali degli enti pubblici non territoriali sono state condotte, rispetto agli organi di gestione dell'ente, in uno spirito di massima collaborazione, conseguendo rapidamente il consenso della Regione su un nuovo assetto che vedrà il futuro consiglio direttivo composto da due membri designati dalla comunità del Parco, due designati, uno ciascuno, dalle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, uno ciascuno in

¹⁰⁶ Ancora nel 2009 la giustizia amministrativa aveva ribadito che la mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cartina originaria (che avrebbe dovuto essere annessa al r.d.l. 3-12-1922, n. 1584), non poteva far ritenere inefficace come non pubblicata la parte della legge istitutiva oggetto di regolare pubblicazione, ed aveva qualificato l'incompletezza come tipica ipotesi di pubblicazione parziale, che manteneva inalterata l'efficacia della parte pubblicata: T.A.R. Valle d'Aosta, sent. 17-6-1989, n. 40.

¹⁰⁷ Deliberazione n. 16 del 27 luglio 2007.

¹⁰⁸ D.g.r. della Valle d'Aosta n. 3744 del 12-12-2008 e d.g.r. della Regione Piemonte n. 33-10738 del 9-2-2009.

¹⁰⁹ L. 27-12-2002, n. 289, art. 80. Bisogna, peraltro, ricordare che nella Regione Valle d'Aosta le funzioni altrove svolte dal Corpo forestale dello Stato sono esercitate dal Corpo forestale regionale (d.l.c.p.s. 23-12-1946, n. 532, art. 1).

¹¹⁰ Com'era già previsto dal d.l.c.p.s. 5-8-1947, n. 87.

¹¹¹ Proposta Atto Camera n. 4913 del 27 gennaio 2012 (Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente 'Parco nazionale Gran Paradiso').

¹¹² Relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 4913 del 2012.

rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole, uno su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno designato dalle associazioni di protezione ambientale¹¹³. È un assetto fortemente bilanciato, in cui le comunità locali hanno un peso effettivo, mentre il coinvolgimento, accanto alle istituzioni regionali e governative, di rappresentanze del mondo scientifico e dell'associazionismo ambientale dovrebbero facilitare un corretto bilanciamento di tutti gli interessi.

L'inversione di tendenza, come si vede, è lenta ma precisa.

Si sviluppa gradualmente e, pur tra reciproche e perduranti incomprensioni, è ormai sostanzialmente accolta. All'origine del nuovo rapporto fra il Parco e la popolazione locale non ci sono solo il moltiplicarsi dei disastri ecologici moderni e l'ascesa di una diffusa cultura ambientalista: vi è anche, e soprattutto, una riscoperta generale dell'importanza culturale di mantenere vivi e presenti anche assetti sociali e culturali consolidati, con il portato dei loro valori tradizionali.

È ancora presto per parlare di una autentica "democrazia ambientale", ma ci sono ormai le premesse perché, anche grazie all'impatto del diritto internazionale, si sviluppi una nuova cultura politica ambientale alpina che consenta di abbandonare finalmente tanto le posizioni difensive e bellicose del passato quanto gli atteggiamenti troppo rigidamente burocratici, per stringere un'alleanza fattiva tra la gente e un'amministrazione del Parco che sia finalmente avvertita come solidale nei confronti della popolazione autoctona.

C'è posto anche per i bipedi umani e per quadrupedi come mucche e capre nelle valli del Parco. Si sono guadagnati anch'essi, nel corso dei secoli, uno spazio naturale in questo angolo così particolare della "Terra madre".

Ciò che dovrebbe ulteriormente consolidare questa sinergia è una più intensa contrattualizzazione dei rapporti, insieme all'introduzione di forme nuove di partecipazione, che non lascino solo nelle mani dei rappresentanti istituzionali l'espressione del punto di vista della popolazione interessata. Così si potrà forse finalmente incrementare il senso del Parco come "bene comune" e non più, come avveniva in passato, esclusivamente quale soggetto istituzionale formale con una funzione predominante di carattere autoritativo e a finalità solo vincolistica.

Questa concezione del Parco come "bene comune" non deve però rimanere un'idea astratta, ma ha interesse a dare ulteriormente corpo a regole di funzionamento per una sana gestione istituzionale della risorsa condivisa secondo "costanti" lucidamente enunciate da Elinor Ostrom¹¹⁴. In particolare, deve restare alta l'attenzione, per evitare i problematici attriti fra la popolazione e le istituzioni dell'area protetta, ai profili che riguardano la partecipazione alle decisioni sulle regole da adottare, il diritto degli utenti di organizzarsi e la dimensione multilivello dell'organizzazione¹¹⁵.

Da ultimo, osserviamo come le linee di tendenza più recenti facciano anche emergere un profilo sempre meno strettamente "nazionale" del Parco. È, infatti, possibile che l'ente

¹¹³ L'espressione dell'intesa da parte della Valle d'Aosta, prescritta dall'art. 2 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 73 (Riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente), è avvenuta con d.g.r. 5 settembre 2014, n. 1255.

¹¹⁴ Il riferimento è naturalmente alle costanti individuate nel celebre saggio E. Ostrom, *Governing the commons, The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

¹¹⁵ Sulle modalità organizzative di gestione dei beni comuni si veda, anche per consistente bibliografia riportata, il recente contributo di A. Lucarelli, *Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica*, in www.costituzionalismo.it, 3, 2014, in particolare il paragrafo 3. *I beni comuni e la funzione sociale della proprietà pubblica: il ruolo della comunità* e dello stesso autore, più ampiamente, *La democrazia dei beni comuni*, Roma, Laterza, 2013.

evolva in tempi ragionevolmente ravvicinati nella direzione di un assetto transfrontaliero, che ne farebbe senza troppe difficoltà un Parco europeo secondo uno schema operativo di GEIE (Gruppo Europeo d'Interesse Economico).

Iniziative analoghe hanno già preso corpo a sud dell'area interessata, con la firma, nel giugno del 2013, della convenzione per la nascita del Parco naturale europeo Alpi Marittime Mercantour e l'approvazione del relativo Statuto. Il Parco francese della Vanoise confinante con il Gran Paradiso e di cui rappresenta, in un certo senso, il prolungamento sul versante occidentale, ha già, per parte sua, in corso da anni una cooperazione attiva con quest'ultimo, a partire dal gemellaggio tra i due enti avvenuto nel 1972. La contiguità fra le due aree protette si sviluppa attualmente lungo una frontiera di una decina di chilometri e l'attuazione di attività scientifiche comuni e promozionali in materia di turismo naturalistico si inquadra già oggi nella cornice di una Convenzione di partenariato sottoscritta nel 1999 e rinnovata l'8 luglio 2013 a Chambéry.

I possibili passi ulteriori, tendenti alla creazione di un'area protetta transfrontaliera unificata, sono già anticipati dalle dichiarazioni delle autorità del Parco¹¹⁶; sarà comunque utile che questa nuova e interessante prospettiva non dimentichi la lezione del passato e che si continui sempre a tenere conto, nella giusta misura, della necessaria integrazione delle popolazioni locali nei momenti regolativi e gestionali dell'area. Perché il Gran Paradiso non sia tale solo per gli animali.

BIBLIOGRAFIA

Alessi N., Alessi M., *Parco nazionale Gran Paradiso: una storia lunga novant'anni*, Aosta, Le château, 2013

Anselmi, G., *Parco nazionale del Gran Paradiso: notizie sull'istituzione*, Torino, Checchini, 1932

Association centres culturels, *Parc national du Grand Paradis: quando l'ecologia significa alienazione e sfruttamento dei montanari*, Villeneuve, 1975

Chabod D., *Aspetti storico giuridici del Parco nazionale del Gran Paradiso e la Valsavarenche*, tdl, Torino, Facoltà di giurisprudenza, A.A. 2005-2006

Commissione reale del Parco, *Il Parco nazionale del Gran Paradiso*, 1-3, Torino, 1925-1932

Barbagallo R., *Corte Costituzionale e Parco Nazionale del Gran Paradiso*, in *Il Foro amministrativo*, 1988, 10, 2748 ss.

Dayné C.V., *Lo Parc*, Aosta, Duc, 1980

Gorret A., *Victor-Emmanuel sur les Alpes: notices et souvenirs*, Torino, Casanova, 1878

Le parc national du Grand Paradis: protection et aménagement de la montagne, numero speciale della *Revue de géographie alpine*, 1985, 1-2

Louvin R., *La Valle d'Aosta. Genesi, attualità e prospettive di un ordinamento autonomo*, Aosta, Musumeci, 1997

Luciani M., *Una sentenza sui parchi nazionali e l'autonomia regionale*, in *Le Regioni*, 2, 1988, 332-348

¹¹⁶ Secondo le dichiarazioni del Presidente del Parco del Gran Paradiso Italo Cerise, rese in occasione della firma del rinnovo della Convenzione nel 2013, « La firma del partenariato e la gestione congiunta del diploma Europeo rappresentano un ulteriore passo per l'istituzione di un'unica grande area protetta transfrontaliera ».

- Mazza M., *Sui parchi nazionali, con particolare riferimento a quello del "Gran Paradiso"*, in *Giurisprudenza agraria italiana*, 1982, 2, 104-105
- Momigliano P. (cur.), *Emile Chanoux, Ecrits*, Aosta, 1994
- Nuova sinistra informazione, *Valle d'Aosta: un malgoverno tutto da scoprire : i nomi e i fatti di 5 anni di "Confusion valdôtaine"*, Aosta, 1983
- Pedrotti F., *Il parco nazionale del Gran Paradiso nelle lettere di Renzo Videsott: trent'anni di protezione della natura in Italia (1944-1974)*, Trento, 2007
- Pedrotti F., *I pionieri della protezione della natura in Italia*, Trento, TEMI, 2012
- Piccioni L. (cur.), *Cento anni di parchi nazionali in Europa e in Italia*, Pisa, 2011
- Piccioni L., *Il volto amato della patria. Il primo movimento per la protezione della natura in Italia 1880-1934*, Trento, 2014
- Statuto del Consorzio di proprietari di fondi nel comprensorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso*, 1954
- Tibaldi T., *Lo stambecco: le cacce e la vita dei reali d'Italia nelle Alpi*, Torino, 1904
- Torrione S., *Protesta politica locale e rapporti centro periferia: il caso del Parco Nazionale del Gran Paradiso e della Valsavarenche*, tdl, Torino, Facolta di Scienze politiche, A.A.1988-1989
- Vaccari, L., *Per il Parco Nazionale del Gran Paradiso: un dovere della nazione*, in *Rivista di biologia*, vol. 39., 1947
- Vicquéry C., *Ordinamento valdostano e tutela del territorio e dell'ambiente*, Quart-Aosta, Musumeci, 1990.